



PIAZZA COSTITUZIONE



Articolo 6

Commento a cura di Enrico Gaiba – Pensionato

Il contenuto normativo dell'art. 6 Costituzione, che sancisce la tutela delle minoranze Linguistiche da parte della Repubblica, costituisce la principale espressione del diverso indirizzo politico adottato in relazione alle minoranze dopo la caduta del regime fascista ponendo, cioè, le basi di uno Stato democratico.

Per tener fede e applicare questo principio sono stati previsti diversi meccanismi attraverso una maggiore autonomia, un'autonomia differenziata, a livello territoriale, e un sistema elettorale che garantisce piena rappresentanza alle minoranze francofone e tedesche presenti nei territori della Val d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano attraverso un numero di seggi riservati alla Camera.

L'articolo 6, riconosce la valenza identitaria dell'uso della propria lingua: l'uso di una determinata lingua esprime l'appartenenza di una persona a una determinata cultura e contribuisce a determinarne l'identità

La norma costituzionale, nel rifarsi al precedente articolo 3, vieta qualunque discriminazione che possa scaturire dalla diversità linguistica e, allo stesso tempo, si impegna alla tutela del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze, conformemente ai principi di pluralismo e di tolleranza.

Durante il regime fascista era stata utilizzata una politica di repressione nei confronti delle minoranze, finalizzata all'attuazione di una politica nazionalistica, che ne prevedeva l'assimilazione forzata.

Anche la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, con l'articolo 21, sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua e, nell'articolo 22, prosegue affermando il rispetto per le diversità linguistiche oltre che culturali e religiose."